

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 69° - Numero 13

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 27 marzo 2015

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 20 marzo 2015, n. 5.

Tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale ed interventi per la promozione delle celebrazioni del centenario dell'inizio del conflitto . . . pag. 2

LEGGE 20 marzo 2015, n. 6.

Norme contro la discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. Istituzione del registro regionale delle unioni civili . . . pag. 6

DECRETO PRESIDENZIALE 2 febbraio 2015, n. 7.

Regolamento di esecuzione ed attuazione dell'art. 3, comma 6, della legge regionale 2 agosto 2013, n. 11, recante "Norme per il riconoscimento dell'albergo diffuso in Sicilia" . . . pag. 8



LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 20 marzo 2015, n. 5.

Tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale ed interventi per la promozione delle celebrazioni del centenario dell'inizio del conflitto.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di sostenere la crescita di una cultura della pace e della pacifica convivenza tra i popoli, la Regione promuove la valorizzazione e la conoscenza del patrimonio storico-culturale e ambientale attinente ai fatti della Prima guerra mondiale, ricordando e onorando le vittime militari e civili di ogni schieramento e nazionalità.

2. Con le iniziative previste dalla presente legge, nell'ambito delle proprie competenze, in attuazione di quanto previsto dalla legge 7 marzo 2001, n. 78 e nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la Regione intende:

a) ampliare la conoscenza e favorire la riflessione sui fatti storici della Prima guerra mondiale, sui meccanismi economici sociali e psicologici alla base dei conflitti tra le nazioni attraverso lo svolgimento di studi, ricerche, attività educative e didattiche, eventi, progetti e manifestazioni anche transnazionali, nonché pubblicazioni di atti e memorie e realizzazioni di *file* multimediali;

b) incentivare forme di turismo culturale attente alla storia e alla memoria attraverso la gestione, la valorizzazione, la manutenzione delle opere commemorative esistenti, l'eventuale creazione e collocazione di nuove, nonché di percorsi turistico-culturali, la gestione e la realizzazione di mostre permanenti, musei, musei all'aperto e interattivi ed eventi;

c) creare sinergia attraverso la messa in rete dei soggetti pubblici e privati che operano a vario titolo per realizzare le finalità previste dalla presente legge;

d) coordinare e valorizzare le attività di raccolta e di collezionismo di soggetti pubblici e privati.

Art. 2.

Tipologie del patrimonio

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dalla legge 7 marzo 2001, n. 78, le attività e gli interventi di valorizzazione sono rivolti al patrimonio storico-culturale materiale e immateriale come di seguito definito.

2. Il patrimonio materiale della Prima guerra mondiale esistente sul territorio della Regione comprende le seguenti tipologie:

a) musei, pubblici o privati di carattere tematico o d'interesse locale, riferiti a luoghi ed eventi della Prima guerra mondiale;

b) forti, fortificazioni permanenti;

c) sacrari e cimiteri, camminamenti e sentieri militari, grotte;

d) cippi, monumenti, stemmi e lapidi;

e) reperti storici e cimeli;

f) beni archivistici, bibliografici, fotografici, cinematografici e sonori, di appartenenza pubblica o privata;

g) ogni altro reperto, edifici storici e luoghi aventi diretta relazione con le operazioni belliche e, più in generale, con gli eventi della Prima guerra mondiale.

3. Il patrimonio immateriale comprende:

a) le produzioni letterarie e artistiche, testimonianza della memoria storica, dei valori, sentimenti e situazioni connessi al primo conflitto mondiale;

b) gli studi e le ricerche di approfondimento degli aspetti culturali, storici, economici ed etici che hanno segnato i popoli e le persone coinvolte nel conflitto.

Art. 3.

Comitato consultivo

1. Per le finalità di cui al Capo I della presente legge, è istituito il Comitato consultivo per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale.

2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana. Il Comitato, che resta in carica fino al 31 dicembre 2018, è convocato dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana almeno una volta all'anno.

3. Il Comitato è composto:

a) dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana o da un suo delegato, che lo presiede;

b) da un dirigente o da un dipendente di ruolo dell'Assessorato regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo designato dall'Assessore regionale competente;

c) da un dirigente o da un dipendente di ruolo dell'Assessorato regionale per l'istruzione e la formazione professionale designato dall'Assessore regionale competente;

d) da due studiosi designati dal Comitato spontaneo per le celebrazioni del centenario della Grande guerra, individuati fra persone che abbiano maturato comprovata esperienza scientifico-culturale in relazione ai fatti della Prima guerra mondiale e che abbiano conoscenza dei luoghi della memoria di cui al successivo articolo 6;

e) dal rappresentante del Commissariato generale per le onoranze ai Caduti in Guerra - Onorcaduti;

f) da un rappresentante designato dall'Università degli studi di Palermo, uno designato dall'Università degli studi di Catania e uno designato dall'Università degli studi di Enna;

g) dal Direttore dell'Ufficio scolastico regionale o da un suo delegato;

h) da un rappresentante dell'Ufficio storico dello Stato maggiore dell'Esercito italiano.

4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della struttura regionale competente in materia di beni culturali.

5. Le sedute del Comitato sono valide ove sia presente, oltre all'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana o il suo delegato, la metà dei componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 4.

Compiti dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana. Compiti del Comitato consultivo. Compiti dei Comuni

1. L'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana predispone lo schema di programma regionale delle commemorazioni entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Esso ha carattere pluriennale e si articola in annualità, è sottoposto al parere del Comitato consultivo che può proporre modifiche ed è approvato dalla Giunta regionale.

2. Il Comitato:

a) formula proposte alla Giunta regionale per il perseguimento delle finalità previste dalla presente legge;

b) esprime parere ed eventuali proposte di modifica allo schema del programma regionale delle commemorazioni predisposto dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana;

c) verifica l'attuazione del programma di cui alla lettera b) e approva una relazione annuale da sottoporre alla Giunta regionale e alle Commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana competenti per materia;

d) formula un piano di indirizzo per la divulgazione della conoscenza dei luoghi e degli eventi della Prima guerra mondiale ai fini del successivo articolo 5. Il Piano di indirizzo è inviato all'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale e alle Università siciliane ed è reso noto a tutte le scuole dell'Isola.

3. Per espletare i propri compiti, il Comitato si avvale degli uffici e direzioni regionali di specifica competenza dei rappresentanti sopra menzionati.

4. Tutti i Comuni siciliani sono tenuti a favorire le iniziative di commemorazione della Prima Guerra Mondiale inserite nel programma regionale che riguardino il loro territorio.

Art. 5.

Divulgazione della conoscenza dei fatti e dei luoghi della Prima guerra mondiale

1. Al fine di favorire la divulgazione della conoscenza dei fatti e dei luoghi della Prima guerra mondiale, secondo il piano di indirizzo formulato dal Comitato consultivo ai sensi dell'art. 4, lettera d), l'Assessorato regionale per l'istruzione e la formazione professionale, nell'ambito della propria programmazione, organizza corsi di formazione di durata almeno bimestrale, rivolte alle guide turistiche. Tali corsi sono particolarmente mirati alla conoscenza dei siti della Prima guerra mondiale e dei luoghi della memoria di cui al successivo articolo 6.

2. La divulgazione della conoscenza dei luoghi e dei fatti della Prima guerra mondiale è compiuta anche dalle Università e dalle scuole siciliane.

3. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione.

Art. 6.

Luoghi della memoria della Grande guerra in Sicilia

1. Sono luoghi della memoria della Grande guerra ai fini della presente legge:

1) sacrario dei caduti di San Nicola l'Arena di Catania;

2) monumenti dedicati ai caduti della guerra 1915-18 presenti in tutti i comuni siciliani;

3) forti umbertini e dintorni dell'area denominata 'campo inglese, luogo di soggiorno obbligato del militare

Giacomo Matteotti', annessi itinerari di accesso e camminamenti nel territorio della città di Messina;

4) castello di Milazzo (ME);

5) galleria dei prigionieri austro-ungarici nel territorio di Letojanni (ME);

6) cappella monumentale nel cimitero della città di Vittoria (RG) dedicata ai militari ungheresi prigionieri di guerra deceduti in Sicilia;

7) museo storico italo-ungherese di contrada Mendolilli-Capitina della città di Vittoria (RG) nel sedicesimo capannone dell'ex campo di concentramento per prigionieri della guerra 1915-18;

8) via Cismon del Grappa nel comune di Giarre (CT), luogo di permanenza di oltre cento profughi veneti provenienti dall'omonimo abitato vicentino sull'altipiano di Asiago;

9) monumento ai caduti ungheresi presso il cimitero di Santa Maria dei Rotoli (PA);

10) caserma Nicola Botta, luogo di detenzione di ufficiali austro-ungarici ed ex caserma Spinuzza, già sede dell'87° distretto militare delle truppe della Difesa costiera territoriale, in Cefalù;

11) lapide commemorativa della morte di militari prigionieri austro-ungarici presso il cimitero di San Giuseppe Jato (PA);

12) muro dei prigionieri austro-ungarici in contrada Chiusa, località Caltavuturo (PA);

13) ex monastero di Santissima Trinità di Piazza Armerina (EN) luogo di detenzione di ufficiali austro-ungarici;

14) castello Ursino e quartiere Picanello di Catania, rispettivamente luogo di detenzione di ufficiali dell'esercito asburgico di nazionalità romena e campo di lavoro dei prigionieri austro-ungarici;

15) castello normanno ed ex monastero di Santa Lucia della città di Adrano (CT);

16) castello normanno della città di Paternò e lapide commemorativa presso il cimitero monumentale della stessa città in ricordo della morte di prigionieri ungheresi;

17) masseria di Prato fiorito e Monte Minardo nel territorio del comune di Adrano (CT);

18) contrada Carpani - Monte Ilice nei territori dei comuni di Zafferana Etnea e Trecastagni (CT);

19) grotta dei disertori nel territorio del comune di Castiglione di Sicilia;

20) chiesa di San Benedetto - ex lazzaretto militare nella città di Militello Val di Catania (CT);

21) villa Angela ex sede estiva del seminario arcivescovile di Catania luogo di detenzione di Ufficiali austro-ungarici in San Giovanni La Punta;

22) contrada Chiuse del Signore nel territorio del comune di Tremestieri Etneo campo di lavoro per la coltivazione delle vigne e costruzione di mura e torrette in pietra lavica;

23) ex fabbrica Monaco nel territorio del comune di Misterbianco (CT);

24) spiaggia della Prajola in Terrasini;

25) hangar di Augusta (SR);

26) caserma La Masa, sede dell'86° Battaglione di fanteria territoriale, Chiesa di Santa Caterina sede di profughi veneti provenienti da Pederobba (TV), padiglione adibito a luogo di detenzione per prigionieri ungheresi in via Artese, ubicati in Termini Imerese;

27) castello di Caccamo, luogo di prigionia di soldati ungheresi, e tomba di un soldato ungherese nel cimitero del Comune di Caccamo;

28) padiglioni Ducrot, fabbrica di idrovolanti da bombardamenti in Mondello, Palermo.

2. Il comma 1 non comporta alcun nuovo vincolo per i beni in esso indicati salvo quelli di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 78, quelli eventualmente derivanti da altre leggi nazionali ovvero quelli da cui gli stessi fossero gravati dalla normativa in materia di tutela dei beni culturali.

3. L'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana e i Comuni nell'ambito dei rispettivi territori possono, nel rispetto delle leggi vigenti, promuovere l'apposizione di targhe o lapidi commemorative nei luoghi della memoria indicati dal comma 1.

4. Fermi restando i luoghi della memoria individuati al comma 1, resta salva la possibilità di individuare ulteriori luoghi della memoria da riconoscere con criteri di accreditamento che sono definiti con apposito regolamento.

5. Ai fini di una migliore fruizione dei luoghi della memoria individuati dal presente articolo la Regione promuove le azioni volte al rispetto dell'applicazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13 riguardanti l'accessibilità e l'abbattimento delle barriere architettoniche, laddove ravvisabili.

Art. 7.

Convenzioni

1. La Regione è autorizzata a stipulare convenzioni con i privati di cui all'articolo 10, comma 2, i quali dispongano di collezioni considerate di valore storico e che rendano disponibili tali collezioni per la consultazione pubblica.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano le modalità di consultazione pubblica per finalità di studio e generali, nonché gli interventi finanziari regionali a sostegno delle spese di conservazione e custodia, inclusi i relativi oneri di assicurazione.

3. Il regolamento di cui all'articolo 12 prevede i criteri e le modalità per la stipula delle convenzioni di cui al presente articolo e ne approva lo schema.

4. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione.

Art. 8.

Accordi di collaborazione per interventi sul patrimonio storico-culturale

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, ai sensi della vigente normativa regionale e nazionale, accordi con le amministrazioni pubbliche della Regione Friuli-Venezia Giulia e di altre Regioni per disciplinare la realizzazione in collaborazione di interventi di investimento finalizzati al recupero storico-culturale e alla valorizzazione turistica dei siti legati alla Prima guerra mondiale, nonché alla manutenzione, al restauro e alla valorizzazione di beni mobili compresi nelle tipologie di cui all'articolo 2 e destinati all'esposizione museale.

2. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione.

CAPO II

Disciplina dell'attività di raccolta e collezionismo del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale

Art. 9.

Raccolta di reperti mobili

1. L'attività di raccolta non autorizzata dall'Autorità competente di reperti riferibili al patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale è vietata:

- a) nelle aree archeologiche ai sensi dell'articolo 101 del decreto legislativo n. 42/2004;
- b) nei siti individuati quali cimiteri di guerra;
- c) in tutti i luoghi di cui all'articolo 6.

2. Chiunque rinvenga o raccolga nei siti di cui al comma 1 reperti mobili o cimeli attinenti ai fatti o alla memoria degli eventi della Prima guerra mondiale di notevole valore storico o documentario deve ottemperare, entro sessanta giorni dal ritrovamento, all'obbligo di comunicazione, al Comune del luogo della raccolta, previsto dall'articolo 9 della legge 7 marzo 2001, n. 78, indicando la natura, la quantità e, ove nota, la provenienza.

Art. 10.

Collezioni private

1. La Regione riconosce l'importanza del collezionismo privato quale espressione della partecipazione dei cittadini alla salvaguardia della memoria storica della Prima guerra mondiale.

2. La Regione a tal fine tutela l'attività dei collezionisti privati, purché svolta nel rispetto della normativa vigente, e garantisce loro la possibilità di contribuire attivamente alla diffusione della conoscenza dei fatti storici della Prima guerra mondiale nel territorio.

CAPO III

Interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio della Prima guerra mondiale

Art. 11.

Centenario della Prima guerra mondiale

1. La Regione siciliana, tenuto conto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2012 'Istituzione del Comitato storico scientifico per il Centenario della Prima guerra mondiale', promuove e favorisce le commemorazioni per il Centenario della Prima guerra mondiale che decorre dal 2015, sostenendo la realizzazione e lo svolgimento d'iniziativa ed eventi culturali commemorativi con le relative attività di supporto nel territorio della Regione.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale approva, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, tenuto conto del programma nazionale delle commemorazioni del Centenario della Prima guerra mondiale, a seguito del parere del Comitato consultivo, il programma regionale delle commemorazioni.

3. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione.

4. In considerazione del ruolo di primo piano svolto nel periodo della Prima guerra mondiale dagli insigni statisti siciliani Vittorio Emanuele Orlando, Antonino Di San Giuliano e Giuseppe De Felice Giuffrida in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), nel programma degli interventi è inserita la realizzazione di statue che ne ricordino le figure da collocarsi in una piazza nelle rispettive città natali. La realizzazione di tali monumenti è finanziata con sponsorizzazioni da parte di

privati o raccolta fondi da parte di enti, associazioni e cittadini.

Art. 12.

Regolamenti di attuazione

1. Con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione legislativa competente, sono disciplinati le modalità e i criteri per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 11, fatto salvo quanto disposto al comma 2.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione legislativa competente, sono adottati i regolamenti attuativi della presente legge.

Art. 13.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 20 marzo 2015.

	CROCETTA
Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana	PURPURA
Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale	LO BELLO
Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo	LI CALZI

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 2:

– La legge 7 marzo 2001, n. 78, recante “Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale.” è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 marzo 2001, n. 75.

– Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell'ordinamento militare.” è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 8 maggio 2010, n. 106, S.O.

– Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.” è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.

Nota all'art. 2, comma 1:

– Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.” vedi nota all'art. 1, comma 2.

– Per la legge 7 marzo 2001, n. 78, recante “Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale.” vedi nota all'art. 1, comma 2.

Nota all'art. 6, comma 2:

Per la legge 7 marzo 2001, n. 78, recante “Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale.” vedi nota all'art. 1, comma 2.

Nota all'art. 6, comma 5:

La legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.” è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 26 gennaio 1989, n. 21.

Nota all'art. 9, comma 1, lett. a):

L'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.” così dispone:

«*Istituti e luoghi della cultura.* – 1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.

2. Si intende per:

a) «museo», una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio;

b) «biblioteca», una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;

c) «archivio», una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca;

d) «area archeologica», un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;

e) «parco archeologico», un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto;

f) «complesso monumentale», un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.

3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.

4. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale.»

Nota all'art. 9, comma 2:

L'articolo 9 della legge 7 marzo 2001, n. 78, recante “Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale.” così dispone:

«*Reperti mobili e cimeli.* – 1. Chiunque possieda o rivenga reperti mobili o cimeli relativi al fronte terrestre della Prima guerra mondiale di notevole valore storico o documentario, ovvero possieda collezioni o raccolte dei citati reperti o cimeli deve darne comunicazione al sindaco del comune nel cui territorio si trovano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data del ritrovamento, indicandone la natura, la quantità e, ove nota, la provenienza.»

Nota all'art. 11, comma 1:

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2012, recante “Istituzione del Comitato storico scientifico per il «Centenario della prima guerra mondiale» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 settembre 2012, n. 205.

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 751:

“Tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale ed interventi per la promozione delle celebrazioni del centenario dell'inizio del conflitto”.

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Barbagallo, Vinciullo il 5 maggio 2014.

Trasmesso alla Commissione ‘Cultura, Formazione e Lavoro’ (V) il 13 maggio 2014.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 172 del 16 luglio 2014, n. 198 del 19 novembre 2014, n. 215 del 20 gennaio 2015.

Deliberato l'invio in Commissione ‘Bilancio’ (II) nella seduta n. 198 del 19 novembre 2014.

Parere reso dalla Commissione ‘Bilancio’ (II) nella seduta n. 179 del 23 dicembre 2014.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 215 del 20 gennaio 2015.

Relatore: Marcello Greco.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 222 del 26 febbraio 2015 e n. 224 del 4 marzo 2015.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 224 del 4 marzo 2015.

(2015.12.651)016

LEGGE 20 marzo 2015, n. 6.

Norme contro la discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. Istituzione del registro regionale delle unioni civili.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione riconosce le formazioni sociali e culturali nelle quali si promuovono la personalità umana e il libero svolgimento delle sue funzioni e attività, rifiutando qualsiasi discriminazione legata all'etnia, alla religione, all'orientamento sessuale e all'identità di genere.

2. La Regione riconosce, altresì, ogni forma di convivenza e adotta politiche finalizzate a consentire ad ogni persona la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere, promuovendo il superamento delle situazioni di discriminazione, secondo le disposizioni della presente legge.

3. La Regione, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 19 del Trattato per il funzionamento dell'Unione europea, promuove la realizzazione e l'implementazione della Rete regionale di prevenzione e contrasto delle discriminazioni, anche attraverso le attività del centro regionale di coordinamento per la prevenzione e contrasto delle discriminazioni di cui al protocollo d'intesa adottato il 12 dicembre 2013 tra l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro – Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità, Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali.

4. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali, in conformità a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 e dal decreto del Presidente della Regione del 4 novembre 2002, concernente le linee guida per l'attuazione del piano socio-sanitario della Regione siciliana, ha carattere universale ed è teso a promuovere la parità di condizioni senza alcuna discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

5. Gli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione sono tenuti a uniformarsi ai principi della presente legge.

Art. 2.

Registro regionale delle unioni civili

1. Per le finalità della presente legge, è istituito il registro regionale delle unioni civili presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, sono disciplinate le modalità di iscrizione e di cancellazione dal registro di cui al comma 1.

3. Il sistema integrato dei servizi destinati alla famiglia è esteso ai nuclei di persone legate da vincoli di parentela,

affinità, adozione, tutela e da vincoli affettivi, ai sensi di quanto previsto all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, iscritti nel registro di cui al comma 1.

4. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed attenendosi ai principi in essa contenuti, adeguano i propri regolamenti al fine di tutelare e sostenere le famiglie, ai sensi degli articoli 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, e le unioni civili iscritte nel registro di cui al comma 1 per la fruizione dei servizi comunali erogati e di favorirne l'integrazione attraverso l'attuazione di politiche sociali, culturali ed economiche del territorio.

Art. 3.

Interventi in materia di istruzione, formazione professionale, politiche del lavoro ed integrazione sociale. Formazione del personale

1. La Regione opera, nell'ambito delle proprie competenze, affinché il sistema integrato di istruzione e formazione professionale ed il sistema dei servizi per l'impiego concorrano a garantire l'effettività del diritto all'istruzione e alla formazione durante tutto l'arco della vita e del diritto al lavoro. Essa opera per assicurare ad ogni persona, indipendentemente dall'appartenenza di genere o dall'orientamento sessuale, uguaglianza delle opportunità e non discriminazione nell'accesso ai percorsi di istruzione, istruzione superiore e formazione professionale, nell'inserimento al lavoro e nella fruizione dei relativi servizi, nei percorsi di carriera e nella retribuzione.

2. La Regione, per prevenire le discriminazioni legate all'identità di genere e all'orientamento sessuale, persegue l'integrazione fra le politiche educative, scolastiche e formative e le politiche sociali e sanitarie, al fine di sostenere le persone e le famiglie nei loro compiti educativi, realizza e promuove attività di educazione sui diritti umani, provvede ad assicurare percorsi di inserimento e di integrazione sociale per le persone che risultino discriminate o esposte al rischio di esclusione sociale per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

3. La Regione, nella redazione dei codici di comportamento dei propri dipendenti, si conforma ai principi di cui all'articolo 1.

Art. 4.

Interventi in materia di prestazioni sanitarie e politiche sociali. Compiti delle aziende sanitarie provinciali

1. La Regione opera, nell'ambito delle proprie competenze, in materia di programmazione e gestione dei servizi sanitari e sociali con riferimento alla finalità della presente legge, mediante l'attuazione dei principi di cui al presente articolo.

2. I componenti di un'unione civile registrata hanno il diritto senza alcun'altra formalità ad avere accesso alle strutture di ricovero e cura per ogni esigenza assistenziale e psicologica per ciascuno dei componenti dell'unione civile ed a ciascuno di essi gli operatori devono riferirsi per tutte le comunicazioni e disposizioni di legge relative allo stato di salute di ciascun componente. I regolamenti delle strutture di ricovero e cura devono essere adeguati alle predette disposizioni.

3. La dichiarazione relativa alla qualità di componenti di un'unione civile registrata è effettuata tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'articolo 38

del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. La predetta dichiarazione non ha alcuna scadenza. Essa può essere revocata con apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

4. Le aziende sanitarie provinciali, nell'ambito delle proprie competenze e nella programmazione del Piano sanitario regionale, assicurano adeguati interventi di informazione, assistenza, consulenza e sostegno per rimuovere gli ostacoli alla libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere.

Art. 5.

Comunicazione istituzionale e promozione culturale

1. La Regione, d'intesa con gli enti locali, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico e i propri strumenti informativi, adotta nelle proprie comunicazioni istituzionali modelli e linguaggi a tutela dell'identità di genere e dell'orientamento sessuale e contro ogni forma di discriminazione.

2. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, favoriscono la produzione e l'offerta di eventi culturali e forme di socializzazione aperte alle diverse realtà esistenziali, come caratterizzati, tra l'altro, dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

Art. 6.

Estensione delle competenze dell'Ufficio delle Consigliere di parità

1. Le Consigliere di parità intervengono anche nei casi di discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, per accogliere e valutare segnalazioni di persone nonché di istituzioni, associazioni e organizzazioni non governative che svolgono attività di promozione del principio della parità di trattamento e non discriminazione.

Art. 7.

Accesso ai servizi pubblici e privati

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, opera per assicurare la trasparenza e garantire a ciascuna persona parità di accesso ai servizi pubblici e privati e dà attuazione al principio in base al quale le prestazioni erogate nell'ambito di tali servizi non possono essere negate né somministrate in maniera deteriore per cause riconducibili a discriminazioni legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere.

2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e secondo le finalità della presente legge, opera al fine di riconoscere il diritto all'abitazione delle singole persone e delle famiglie e per rimuovere le cause che determinano disuguaglianze e disagio, secondo le disposizioni sull'edilizia residenziale sociale.

Art. 8.

Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 9.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 20 marzo 2015.

CROCETTA

Assessore regionale per la famiglia,
le politiche sociali ed il lavoro

CARUSO

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Note all'art. 1, commi 3 e 4:

– Gli articoli 2 e 3 della Costituzione così, rispettivamente, recitano:

«Art. 2 - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.»

«Art. 3 - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.»

– L'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea così recita:

«*Non discriminazione* – 1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

2. Nell'ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.»

– L'articolo 19 del Trattato per il funzionamento dell'Unione europea così recita:

«(ex articolo 13 del TCE) – 1. Fatte salve le altre disposizioni dei trattati e nell'ambito delle competenze da essi conferite all'Unione, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

2. In deroga al paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare i principi di base delle misure di incentivazione dell'Unione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, destinate ad appoggiare le azioni degli Stati membri volte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1.»

– La legge 8 novembre 2000, n. 328, recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 novembre 2000, n. 265, S.O.

– Il decreto del Presidente della Regione del 4 novembre 2002, recante "Linee-guida per l'attuazione del piano socio-sanitario della Regione siciliana." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 22 novembre 2002, n. 53, S.O. n. 1.

Nota all'art. 2, comma 3:

L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente." così dispone:

«Famiglia anagrafica. – 1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.»

Note all'art. 2, comma 4:

– Per gli articoli 2 e 3 della Costituzione vedi note all'art. 1, commi 3 e 4.

– Gli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione così rispettivamente recitano:

«Art. 29 - La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.».

«Art. 30 - È dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.».

«Art. 31 - La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità e l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.».

Nota all'art. 4, comma 3:

L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)" così dispone:

«Articolo 38 - *Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze* - 1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, vi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo.».

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 141:

“Norme contro la discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere”.

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: La Rocca, Siragusa, Cancellieri, Cappello, Ciaccio, Ciancio, Ferreri, Foti, Mangiacavallo, Palmeri, Trizzino, Troisi, Venturino, Zafarana, Zito il 16 gennaio 2013.

Trasmesso alla Commissione 'Affari istituzionali' (I) il 16 gennaio 2013 (abbinato nella seduta n. 127 del 23 settembre 2014).

Disegno di legge n. 206:

“Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. Istituzione del registro anagrafico per le unioni civili”.

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Ferrandelli, Arancio, Alloro, Cirone, Cracolici, Digiaco, Maggio, Marziano, Panarello, Raia, Anselmo, Gucciardi, Panepinto il 5 febbraio 2013.

Trasmesso alla Commissione 'Affari istituzionali' (I) il 7 febbraio 2013 (abbinato nella seduta n. 127 del 23 settembre 2014).

Disegno di legge n. 778:

“Istituzione dell'elenco regionale delle unioni civili”.

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Cracolici il 20 giugno 2014.

Trasmesso in Commissione 'Affari Istituzionali' (I) il 30 giugno 2014 (abbinato nella seduta n. 127 del 23 settembre 2014).

Esaminato dalla Commissione nelle sedute nn. 112 del 19 giugno 2014, 125 del 16 settembre 2014, 126 del 17 settembre 2014, 127 del 23 settembre 2014 e 147 del 18 dicembre 2014.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 147 del 18 dicembre 2014.

Relatore: Antonello Cracolici.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 222 del 26 febbraio 2015, n. 223 del 3 marzo 2015 e n. 224 del 4 marzo 2015.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 224 del 4 marzo 2015.

(2015.11.616)012

DECRETO PRESIDENZIALE 2 febbraio 2015, n. 7.

Regolamento di esecuzione ed attuazione dell'art. 3, comma 6, della legge regionale 2 agosto 2013, n. 11, recante “Norme per il riconoscimento dell'albergo diffuso in Sicilia”.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 9 aprile 1956, n. 510 come novellato dal D.P.R. 30 agosto 1975, n. 640;

Visto l'articolo 1786 del codice civile;

Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 “Norme per il turismo”;

Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 “Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione e l'agevolazione delle attività economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale”;

Vista la legge regionale 2 agosto 2013, n. 11 “Norme per il riconoscimento dell'albergo diffuso in Sicilia”;

Visti i pareri n. 781/14 e n. 1123/14 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, resi rispettivamente nell'adunanza del 17 giugno 2014 e del 21 ottobre 2014;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3 del 13 gennaio 2015, di adozione del regolamento;

Su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la forma di ricettività denominata “Albergo diffuso”, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge regionale 2 agosto 2013, n. 11 “Norme per il riconoscimento dell'albergo diffuso in Sicilia”.

2. Per procedere a qualificare un'area borgo rurale o marinaro sono valutati elementi di elevato interesse storico, monumentale o caratterizzati da identità culturali e paesaggistiche.

Art. 2.

Definizione tipologica

1. Le unità abitative di cui è costituito l'albergo diffuso sono situate nel centro storico e/o nel borgo rurale o

marinaro, nonché nelle aree individuate dai comuni nei quali gli strumenti urbanistici non prevedono l'individuazione di centro storico (zona A), nel rispetto delle condizioni localizzative di cui all'articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 11.

2. Nello stabile ove è presente l'ufficio di ricevimento e le sale comuni è possibile la presenza di unità abitative.

3. Con riferimento al periodo di apertura, l'albergo diffuso si definisce:

a) ad apertura annuale, quando effettua un periodo di attività di almeno 9 mesi, anche non consecutivi;

b) ad apertura stagionale, quando effettua un periodo di attività inferiore a 9 mesi, anche non consecutivi, con un minimo di cinque mesi.

Art. 3.

Requisiti dell'albergo diffuso

1. I requisiti dell'albergo diffuso sono quelli prescritti dall'art. 3 della legge oggetto del presente regolamento.

2. Il servizio di prima colazione deve essere fornito all'interno della struttura principale dell'albergo diffuso. Per quanto concerne l'eventuale servizio di ristorazione, lo stesso deve essere erogato a condizione che la predetta attività, inclusa la prima colazione, sia gestita dallo stesso soggetto titolare dell'attività dell'albergo diffuso, in possesso di regolare titolo ai sensi delle vigenti normative di settore.

Art. 4.

Requisiti per la classifica

1. Ai fini dell'attribuzione dei livelli di classificazione, sulla base della normativa vigente per le attività ricettive per l'albergo diffuso, si tiene conto dei parametri relativi agli esercizi di affittacamere compatibilmente con il carattere di ricettività diffusa in ragione del quale non si applica il limite di sei camere. I requisiti minimi, in atto stabiliti dalla normativa, sono riportati nell'allegato A, tenendo conto per le unità abitative, costituite da alloggi, da quanto previsto per le "case o appartamenti per vacanze".

2. La classificazione è auto dichiarata all'interno del procedimento di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui al successivo articolo 5.

Art. 5.

Avvio ed esercizio dell'attività

1. L'apertura, il trasferimento e le modifiche riguardanti l'esercizio dell'albergo diffuso sono soggette alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modificazioni presentata dal titolare o, se persona diversa, dal gestore e dal suo eventuale rappresentante legale ovvero in caso di persona giuridica dalla persona che ne ha la rappresentanza legale con menzione del mandato, al Comune in cui è ubicata la struttura.

2. La SCIA è presentata allo sportello unico per le attività produttive del comune territorialmente competente (SUAP) di cui agli articoli 36 e 37 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni.

3. La SCIA deve contenere:

– la denominazione dell'albergo, la indicazione della ubicazione e della capacità ricettiva di ciascuna unità abitativa, l'indicazione dell'ubicazione dell'ufficio di ricevimento ed accoglienza, di eventuali sale di uso comune, punto ristoro e spazio vendita per i prodotti tipici locali;

– l'auto-dichiarazione della classificazione della struttura sulla base dei requisiti stabiliti dall'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo;

– la comunicazione delle tariffe, liberamente determinate ai sensi dell'art. 5, comma 8, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, e i dati relativi ai servizi forniti;

– il periodo di apertura annuale o stagionale, ai sensi dell'art. 5, commi 8 e 9, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27.

4. La SCIA deve inoltre contenere le seguenti dichiarazioni, rese nella forma di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", attestanti:

– l'insussistenza, nei confronti del dichiarante, delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

– il possesso da parte del dichiarante dei requisiti morali di cui agli articoli 11 e 92 del regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931;

– l'iscrizione al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente;

– gli estremi delle autorizzazioni all'esercizio delle eventuali attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 e successive modifiche ed integrazioni;

– la rispondenza ai requisiti tecnici in materia di prevenzione incendi delle strutture facenti parte dell'albergo diffuso dotate di oltre 25 posti letto;

– la destinazione d'uso dei locali ove verrà insediata l'attività, e la conformità della stessa alle previsioni del Piano regolatore generale del comune, del regolamento edilizio comunale e della normativa di settore;

– i dati della polizza di responsabilità civile per copertura di eventuali danni arrecati al cliente.

5. Alla SCIA vanno allegate:

– relazione tecnica, redatta da un tecnico abilitato, che indichi la capacità ricettiva con l'indicazione del numero delle camere e dei relativi posti letto;

– planimetria e piante di tutti i locali delle unità abitative ad uso dell'albergo diffuso, asseverate da un tecnico abilitato, con l'indicazione esatta del permesso a costruire o SCIA edilizia e della destinazione d'uso di ciascun locale;

– nel caso di società, dichiarazione resa dai soggetti di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nella forma di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 circa l'insussistenza, nei loro confronti, delle cause di divieto, decadenza e di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

6. La denominazione identificativa di un albergo diffuso, già esistente, non può essere assunta da altre strutture analoghe aventi sede nel territorio regionale.

7. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA. L'interessato comunica al SUAP la data di inizio dell'attività.

8. Lo sportello unico per le attività produttive trasmette alle pubbliche Amministrazioni interessate gli elementi necessari per gli adempimenti di rispettiva competenza.

9. La Pubblica Amministrazione competente ad assumere provvedimenti, conseguenti alla verifica dei requisiti presupposti, per lo svolgimento dell'attività di "albergo diffuso", è il comune.

10. Gli alberghi diffusi devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza, edilizie ed igienico-sanitarie. Alle stesse strutture, ai fini dell'eliminazione delle barriere architettoniche, si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13. Eventuali deroghe potranno essere concesse dai comuni con motivazioni che giustificano l'interesse storico ed ambientale dell'immobile.

Art. 6.

Norme finali

1. All'esercizio dell'albergo diffuso si applicano, in quanto compatibili, le norme ed i regolamenti vigenti per le strutture ricettive per quanto riguarda: a) la comunicazione e la pubblicità dei prezzi e dei periodi di apertura; b) gli adempimenti in materia di pubblica sicurezza; c) la comunicazione dei dati relativi alla rilevazione dell'ISTAT dei flussi turistici.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Palermo, 2 febbraio 2015.

CROCETTA

Assessore regionale per il turismo,
lo sport e lo spettacolo

LI CALZI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 2 marzo 2015, reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 30.

Allegato A

I requisiti fondamentali dell'albergo diffuso sono:

a) gestione unitaria: la struttura ricettiva è gestita in forma imprenditoriale, anche individuale, con attinenza o interesse statutario nel campo dell'accoglienza;

b) servizi alberghieri e assistenza: la struttura ricettiva alberghiera è gestita in forma professionale e offre servizi turistici ai fruitori (quali accoglienza, bar, ristoro, svago, palestra);

c) unità abitative dislocate in più edifici separati e preesistenti;

d) servizi comuni: presenza di locali adibiti a spazi comuni per gli ospiti (ricevimento, sale comuni, bar, punto ristoro);

e) distanza ragionevole degli stabili: massimo 300 metri tra le unità abitative e le strutture con i servizi;

f) presenza di un ambiente autentico: integrazione con la realtà sociale e la cultura locale;

g) riconoscibilità: l'identità della struttura ricettiva è riconoscibile in tutte le sue componenti (arredi, insegne o altri segni distintivi), al fine di garantire una omogeneità dei servizi;

h) stile gestionale integrato nel territorio e nella sua cultura, che ha l'obiettivo di offrire un'esperienza legata al territorio, nei modi, nei tempi, nei servizi e nei prodotti offerti.

2. L'albergo diffuso non può sorgere in comuni e borghi abbandonati o disabitati.

3. L'albergo diffuso coinvolge almeno sette unità abitative.

4. L'albergo diffuso può prevedere un apposito spazio interno da destinare alla vendita dei prodotti tipici locali. In alternativa, può essere stipulata una convenzione con un esercizio commerciale di vicinato o con il centro commerciale naturale localizzato nei siti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 11.

Si riportano i parametri di classifica delle unità abitative della tipologia "camere", quali risultano dal decreto dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti 11 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 35/2001, riferito al periodo 2002/2006, e dai successivi decreti del 28 febbraio 2007 e del 12 febbraio 2008.

Affittacamere

Gli esercizi di affittacamere sono strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggi ed eventualmente servizi complementari, anche giornalmente ed in forma imprenditoriale, senza l'obbligo della dimora del titolare.

Sono classificati in tre classi, contrassegnate in ordine decrescente da tre a una stella.

Gli esercizi di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste dalla vigente normativa regionale per i locali di civile abitazione.

Le camere non possono ospitare più di quattro posti letto non sovrapponibili per camera.

Le misure delle camere sono le seguenti: mq. 8 se ad un posto letto; mq. 12 se a due posti letto; mq. 16 se a tre posti letto; mq. 20 se a quattro posti letto.

L'altezza delle unità abitative sarà quella prevista dal D.M. 5 luglio 1975.

Il titolare di licenza di affittacamere potrà gestire più aziende appartenenti a questa tipologia.

3 Stelle

Requisiti minimi:

Sale soggiorno (di superficie non inferiore a mq. 4 per ogni camera).

Bagni privati e completi in tutte le camere (WC, bidet, lavabo, vasca o doccia).

Telefono in tutte le camere abilitato per le chiamate esterne e per il personale.

Televisore in tutte le camere.

Frigido-bar in tutte le camere.

Riscaldamento (obbligatorio per gli esercizi ad apertura invernale).

Impianto di climatizzazione in tutte le camere e nei locali comuni.

Accesso alle camere da letto destinate agli ospiti senza attraversare locali o servizi destinati al titolare o ad altro ospite.

Cucina a disposizione degli ospiti.

Prestazione servizi:

Servizio di colazione in tavoli separati.

Cambio biancheria tutti i giorni.

Pulizia delle camere ogni giorno.

Arredamento completo, di buona qualità e uniforme in tutte le camere.

Fornitura di energia elettrica, inclusa nella tariffa.

Fornitura di acqua corrente calda e fredda, inclusa nella tariffa.

Eventuale somministrazione di alimenti solo per le persone alloggiate.

Dotazioni:

Servizi igienico-sanitari:

- accessori: saponetta, shampoo, telo da bagno, asciugamano e salvietta per persona, riserva di carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti.

Sistemazione camere:

- letto, tavolino o ripiano, armadio, comodino e specchio;

- lampada o appliques da comodino;

- secondo comodino o ripiano nelle camere doppie;

- ripiano per bagagli;

- una sedia per letto.

2 stelle

Requisiti minimi:

Sale soggiorno (di superficie non inferiore a mq. 4 per ogni camera).

Bagno completo ad uso di ogni camera (WC, bidet, lavabo, vasca o doccia) anche esterno.

Uno spazio telefonico ad uso comune.

Televisore ad uso comune (obbligatorio nel caso in cui non fosse in dotazione in tutte le camere).

Riscaldamento (obbligatorio per gli esercizi ad apertura invernale).

Impianto di climatizzazione in tutte le camere e nei locali comuni o sistemi alternativi di ventilazione.

Accesso alle camere da letto destinate agli ospiti senza attraversare locali o servizi destinati al titolare o ad altro ospite.

Prestazione servizi:

Servizio di prima colazione in sale comuni destinate ad altri usi ma in tavoli separati.

Cambio biancheria, lenzuola e federe a giorni alterni.

Pulizia delle camere ogni giorno.

Fornitura di energia elettrica, inclusa nella tariffa.

Fornitura di acqua corrente calda e fredda, inclusa nella tariffa.

Eventuale somministrazione di alimenti solo per le persone alloggiare.

Dotazioni:

Servizi igienico-sanitari:
accessori: saponetta, telo da bagno, asciugamano e salvietta per persona, riserva di carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti.

Sistemazione camere:

- letto, tavolino o ripiano, armadio, comodino e specchio;
- lampada o appliques da comodino;
- secondo comodino o ripiano nelle camere doppie;
- ripiano per bagagli;
- una sedia per letto.

1 stella

Requisiti minimi:

Riscaldamento (obbligatorio per gli esercizi ad apertura invernale) e ventilatori nel periodo estivo.

Accesso alle camere da letto destinate agli ospiti senza attraversare locali o servizi destinati al titolare o ad altro ospite.

Bagno completo ad uso comune ogni 4 posti letto privi di bagno. Apparecchio telefonico ad uso comune.

Cambio biancheria ad ogni cambio cliente ed almeno due volte la settimana.

Pulizia delle camere ad ogni cambio cliente ed almeno due volte la settimana.

Fornitura di energia elettrica, inclusa nella tariffa.

Fornitura di acqua corrente calda e fredda, inclusa nella tariffa.

Eventuale somministrazione di alimenti solo per le persone alloggiare.

Dotazioni:

Arredamento: letto, armadio con grucce, comodino o ripiano, illuminazione centrale, lampade o appliques da comodino.

Si riportano i parametri di classifica per le "case ed appartamenti per le vacanze", quali risultano dal decreto dell'Assessorato del turismo delle comunicazioni e dei trasporti 11 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 35/2001, riferito al periodo 2002/2006, e dai successivi decreti del 28 febbraio 2007 e del 12 febbraio 2008.

Case ed appartamenti per vacanza

Sono immobili arredati e gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi.

Sono classificate in un'unica classe contrassegnata da una stella.

Le case ed appartamenti per vacanze devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste dalla normativa nazionale e regionale per i locali di civile abitazione.

Il titolare di licenza di case o appartamenti per vacanze potrà gestire più aziende appartenenti a questa tipologia.

Ogni casa o appartamento per vacanza rappresenta un'unica unità abitativa. Nel caso in cui la stessa si sviluppi su più elevazioni, con accesso, servizi e cucina autonomi per ogni piano, potrà essere classificata con tante unità abitative quanti sono i piani. Le unità abitative, composte da un solo monolocale attrezzato per le funzioni di soggiorno pernottamento e pranzo-cucina non possono avere superficie inferiore, al netto del servizio igienico, a mq. 12 se ad un posto letto; per ogni posto letto in più la superficie dovrà essere aumentata di mq. 6 e non potrà comunque superare i 4 posti letto non sovrapponibili.

Le unità abitative composte da locale soggiorno-pranzo-cucina e da una o più camere da letto non possono avere superfici inferiori alle seguenti al netto del servizio igienico:

a) locale soggiorno-pranzo-cucina senza posti letto: mq. 8 cui dovrà aggiungersi mq. 1 per ogni letto, oltre i primi due, collocato nella camera da letto;

b) locale soggiorno-pranzo-cucina con posti letto: mq. 12 ad un posto letto; mq. 19 a due posti letto; mq. 26 a tre posti letto; mq. 33 se a quattro posti letto;

c) camere da letto: mq. 8 se ad un posto letto; mq. 14 se a due posti letto più mq. 4 per ogni ulteriore posto letto.

Ogni camera non potrà comunque avere ricettività superiore a 4 posti letto, non sovrapponibili.

La superficie minima della zona cottura non potrà essere inferiore a mq. 1 per posto letto (e dovrà essere aumentata di mq. 0,5 per ogni posto letto effettivo).

Le dimensioni sono quelle previste dalla normativa vigente.

Requisiti generali

Impianto di riscaldamento nelle unità abitative se è prevista l'apertura durante i mesi invernali.

Cucina o angolo cottura.

Bagni privati e completi. L'arredamento dovrà essere confortevole e decoroso.

Biancheria da letto, bagno e cucina.

Assistenza di manutenzione delle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni.

Ascensore se le unità abitative sono dislocate in locali oltre i primi due piani (escluso il piano terra).

Servizio di recapito e ricevimento degli ospiti.

Cambio biancheria (letto, bagno, cucina) 1 volta la settimana e ad ogni cambio di cliente.

Dotazioni unità abitative

Letti, cuscini e coperte in numero pari al numero delle persone ospitabili.

Armadio, grucce, cassetti, comodini o ripiani, illuminazione centrale, lampade o appliques da comodino.

Tavolo per la consumazione dei pasti con sedie in numero pari al numero dei posti letto.

Poltrone o divani nel soggiorno con posti pari al numero delle persone ospitabili.

Scopa, paletta, secchio, straccio per pavimenti.

Cucina

Cucina con forno, anche a microonde, e relativa alimentazione.

Frigorifero.

Lavello con scolapiatti.

Una batteria da cucina, due coltelli da cucina, 1 zuccheriera, una caffettiera, uno scolapasta, una insalatiera, una grattugia, uno spremiagrumi, un apribottiglia/cavatappi, un apriscatole, un bricco per il latte, una pattumiera con sacchetti di plastica, una tovaglia, tovaglioli e canovacci da cucina.

Per ogni persona ospitabile:

due coltelli, due forchette, due cucchiari, due cucchiaini, due piatti piani, un piatto fondo, due bicchieri, una tazza, una tazzina.

Bagno

Telo da bagno per persona.

Asciugamano per persona.

Salvietta per persona.

Cestino rifiuti.

Specchio e contigua presa per energia elettrica.

Mensola.

Scopettino.

Tappetino da bagno.

Visto: CROSETTA

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'epigrafe:

L'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 11, recante "Norme per il riconoscimento dell'albergo diffuso in Sicilia." così dispone:

«**Requisiti dell'albergo diffuso.** – 1. I requisiti fondamentali dell'albergo diffuso sono:

a) gestione unitaria: la struttura ricettiva è gestita in forma imprenditoriale, anche individuale, con attinenza o interesse statutario nel campo dell'accoglienza;

b) servizi alberghieri e assistenza: la struttura ricettiva alberghiera è gestita in forma professionale e offre servizi turistici ai fruitori (quali accoglienza, bar, ristoro, svago, palestra);

c) unità abitative dislocate in più edifici separati e preesistenti;

d) servizi comuni: presenza di locali adibiti a spazi comuni per gli ospiti (ricevimento, sale comuni, bar, punto ristoro);

e) distanza ragionevole degli stabili: massimo 300 metri tra le unità abitative e le strutture con i servizi;

f) presenza di un ambiente autentico: integrazione con la realtà sociale e la cultura locale;

g) riconoscibilità: l'identità della struttura ricettiva è riconoscibile in tutte le sue componenti (arredi, insegne o altri segni distintivi), al fine di garantire una omogeneità dei servizi;

h) stile gestionale integrato nel territorio e nella sua cultura, che ha l'obiettivo di offrire un'esperienza legata al territorio, nei modi, nei tempi, nei servizi e nei prodotti offerti.

2. L'albergo diffuso non può sorgere in comuni e borghi abbandonati o disabitati.

3. L'albergo diffuso coinvolge almeno sette unità abitative.

4. L'albergo diffuso può prevedere un apposito spazio interno da destinare alla vendita dei prodotti tipici locali. In alternativa, può

essere stipulata una convenzione con un esercizio commerciale di vicinato o con il centro commerciale naturale localizzato nei siti di cui alla lettera a) e b) dell'articolo 2.

5. I requisiti per la classificazione in stelle sono identici a quelli per la classificazione delle strutture extra-alberghiere.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto speciale della Regione, sono disciplinate le modalità di attuazione della presente legge.».

Note al preambolo:

- Il D.P.R. 9 aprile 1956, n. 510, recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di turismo e vigilanza alberghiera." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 giugno 1956, n. 147.

- Il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 640, recante "Modificazioni ed integrazioni alle norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di turismo." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 dicembre 1975, n. 333.

- L'articolo 1786 del codice civile così dispone:

«*Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi.* - Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.».

- La legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, recante "Norme per il turismo." è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana dell'11 aprile 1996, n. 17.

- La legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana dell'11 aprile 2011, n. 16.

- La legge regionale 2 agosto 2013, n. 11, recante "Norme per il riconoscimento dell'albergo diffuso in Sicilia." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 9 agosto 2013, n. 37, S.O. n. 22.

Nota all'art. 1, comma 1:

Per l'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 11, recante "Norme per il riconoscimento dell'albergo diffuso in Sicilia." vedi nota all'epigrafe.

Nota all'art. 2, comma 1:

L'articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 11, recante "Norme per il riconoscimento dell'albergo diffuso in Sicilia." così dispone:

«*Elementi di eleggibilità per la localizzazione.* - 1. Nelle aree di cui all'articolo 2, individuate dai comuni interessati dalla localizzazione dell'albergo diffuso, devono essere presenti le seguenti condizioni:

a) pregio storico-ambientale: la ricettività diffusa è localizzata in un aggregato urbano avente caratteristiche di pregio storico ambientale;

b) vitalità e vivibilità: le aree di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2 devono essere abitate, vive e vissute dai residenti e dotate di servizi.».

Nota all'art. 5, comma 1:

L'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa." così dispone:

«*Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).* - 1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.».

Nota all'art. 5, comma 2:

Gli articoli 36 e 37 della legge regionale 15 maggio, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento." così rispettivamente dispongono:

«Art. 36 - *Sportello unico per le attività produttive.* - 1. Al fine di razionalizzare e semplificare le procedure amministrative connesse al sistema produttivo, i comuni esercitano le funzioni inerenti allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) garantendo piena attuazione alle disposizioni di cui all'art. 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed a quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'Assessore regionale per le attività produttive, nel quadro delle intese e degli accordi di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, previa concertazione con le associazioni rappresentative delle imprese, dei professionisti e degli enti locali, adotta con proprio decreto il disciplinare tecnico con il quale sono definite la modulistica unificata e la standardizzazione degli allegati per tutte le amministrazioni interessate.

3. Al fine dell'attivazione e dello svolgimento coordinato delle funzioni degli sportelli unici, l'Assessore regionale per le attività produttive promuove intese con i comuni e con gli altri soggetti pubblici coinvolti nei procedimenti, per la partecipazione degli sportelli unici istituiti nel territorio della Regione al portale "impresainungiorno" di cui all'articolo 38, comma 3, lettera d), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e successive modifiche ed integrazioni.

4. L'Assessore regionale per le attività produttive promuove accordi e forme di coordinamento tra le pubbliche amministrazioni al fine di sostenere lo svolgimento delle funzioni degli sportelli unici attraverso il miglioramento dell'assistenza e dei servizi alle imprese, la raccolta e la divulgazione delle informazioni e delle migliori pratiche.

4-bis. La gestione dello Sportello unico delle attività produttive (SUAP), coerentemente a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160, può essere attribuita al soggetto responsabile del Patto territoriale. Tale funzione può essere estesa anche ai comuni contigui che, in presenza di condivisi obiettivi di sviluppo in base all'adesione agli strumenti di sviluppo territoriale quali i Programmi integrati di sviluppo territoriale e/o i Distretti turistici e pur non avendo originariamente fatto parte del Patto territoriale, intendano aderire alla gestione associata del SUAP.

4-ter. Gli Sportelli unici per le attività produttive (SUAP), in virtù della capacità di rappresentanza degli interessi territoriali nonché in ragione delle funzioni pubbliche esercitate, possono essere individuati dalla Regione per la stipula di accordi di programma volti all'attuazione di politiche di sviluppo regionale, agenti nei territori.

5. La Regione provvede alla costituzione di un Comitato tecnico regionale, da istituirsi con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale, per lo svolgimento di compiti di indirizzo, di monitoraggio ed impulso per la semplificazione burocratica, per la riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese e per l'adeguamento alle prescrizioni in materia di funzionamento e di gestione telematica degli sportelli unici. Il Comitato è composto da rappresentanti degli enti locali territoriali, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli ordini professionali e delle associazioni di categoria e imprenditoriali maggiormente rappresentative. Ai componenti del Comitato tecnico non è riconosciuta la corresponsione di alcun compenso. L'Assessore regionale per le attività produttive con decreto disciplina i compiti, la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato.».

«Art. 37 - *Procedimento amministrativo.* - 1. I procedimenti amministrativi in materia di esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale per l'industria e l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, delibera i criteri generali e gli ambiti territoriali entro cui i comuni devono attenersi nell'individuazione delle aree.

3. I comuni nell'individuazione delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ai sensi dell'articolo 2 del suddetto decreto, sono tenuti a rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, dei piani territoriali sovracomunali e dei piani regolatori dei consorzi per le aree di sviluppo industriale, se vigenti.

4. Ove, secondo quanto stabilito dalla medesima disposizione, sia necessario approvare una variante, si applica la vigente legislazione regionale in materia. L'approvazione della variante da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente avviene entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di presentazione della variante all'amministrazione regionale. Ove l'Assessorato non si pronuncia entro i quarantacinque giorni la variante si intende approvata. Il decorso del termine può essere sospeso una sola volta in presenza di una richiesta di chiarimenti da parte dell'Assessorato. La sospensione non può in nessun caso superare i quindici giorni, trascorsi i quali il termine riprende a decorrere.

5. I comuni sprovvisti di piano regolatore generale devono conformarsi alle previsioni dello schema di massima del piano regolatore generale di cui al comma 7, dell'articolo 3, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15.

6. Alla conferenza di servizi di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, partecipa un rappresentante dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. Acquisito il consenso dell'Assessorato in sede di conferenza, sulla proposta di variante si pronuncia in via definitiva il consiglio comunale.»

Nota all'art. 5, comma 3:

L'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, recante "Norme per il turismo." così dispone:

«Denuncia dei requisiti. Assegnazione della classifica. – 1. Coloro che intendano richiedere l'apertura di nuove aziende ricettive e chiederne la classificazione sono tenuti alla presentazione di una documentata denuncia dei requisiti dell'azienda.

2. Per le aziende ricettive in attività, la classifica viene assegnata sulla base dello stato di fatto dell'immobile e degli elementi denunciati.

3. Ogni provvedimento di classificazione di aziende ricettive viene adottato dal consiglio di amministrazione dell'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico competente per territorio, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della denuncia dei requisiti all'azienda stessa. Scaduto il termine predetto, provvede, su richiesta dell'interessato, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.

4. I provvedimenti adottati dall'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico per gli alberghi e per gli alberghi residenziali, sia per la classificazione quinquennale che per la revisione di classifica o per la classificazione di nuove aziende, devono essere affissi, entro cinque giorni dalla data di adozione, all'albo della Provincia competente per il periodo di quindici giorni e devono essere, altresì, notificati agli interessati.

5. La classificazione è obbligatoria ed è condizione per il rilascio della licenza.

6. La licenza d'esercizio deve contenere le indicazioni relative alla tipologia, alla denominazione, alla classificazione, al numero delle camere e dei posti letto ed all'ubicazione.

7. Il titolare della licenza, qualora opti per un'apertura stagionale, comunica all'AAPIT, almeno tre mesi prima, la data di apertura e quella di chiusura.

8. Entro il primo marzo di ogni anno, il titolare della licenza di esercizio ricettivo comunica all'AAPIT le tariffe e l'apertura annuale o stagionale.

9. L'apertura delle attività stagionali è consentita dal 21 marzo al 30 ottobre.

10. È fatto obbligo di esporre in modo ben visibile all'esterno ed all'interno di ciascuna azienda, il segno distintivo corrispondente al livello di classifica assegnato.»

Nota all'art. 5, comma 4:

– Gli articoli 46 e 47 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" così rispettivamente dispongono:

«Articolo 46 - Dichiarazioni sostitutive di certificazioni. – 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

cc) qualità di vigenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.»

«Articolo 47 - Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. – 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.»

– L'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136." così dispone:

«Effetti delle misure di prevenzione. – 1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:

- a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
- b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
- c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
- d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati anonari all'ingrosso;
- e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
- f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
- g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
- h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplosive.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice precedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.

8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.»

– Gli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza." così rispettivamente dispongono:

«Art. 11 - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.»

«Art. 92 - Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto (178), o per abuso di sostanze stupefacenti.»

– La legge 25 agosto 1991, n. 287, recante "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 settembre 1991, n. 206.

Note all'art. 5, comma 5:

– L'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,

nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136." così dispone:

«Soggetti sottoposti alla verifica antimafia – 1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.

2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:

a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;

b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;

d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;

e) per le società semplici e in nome collettivo, a tutti i soci;

f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;

g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;

h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;

i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.

3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater che risiedono nel territorio dello Stato.»

– Per gli articoli 46 e 47 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" vedi note all'art. 5, comma 4.

– Per l'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136." vedi note all'art. 5, comma 4.

Nota all'art. 5, comma 10:

L'articolo 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati." così dispone:

«1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla

ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2.

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici fissa con proprio decreto le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.

3. La progettazione deve comunque prevedere:

a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;

b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari;

c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;

d) l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.

4. È fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi della presente legge.».

(2015.12.701)111

TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA
VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *condirettore e redattore*

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

PREZZO € 2,30



La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21;	MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.
ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.	NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).	PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Campolo" di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Iaria Teresa - via Autonomia Siciliana, 114; Libreria "Ausonia" di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipoti" di Stroschio Agostino - via Catania, 13.	PARTINICO - Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.	PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.	PORTO EMPEDOCLE - MR di Matriona Giacinto & Matriona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.	RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
CATANIA - Libreria La Paglia - via Etna, 393/395.	SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.
FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.	SANT'AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.	SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
GIARRE - Libreria La Seniorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.	SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
MAZARA DEL VALLO - "F.lli Tudisco & C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vittorio Veneto, 150.	SIRACUSA - Cartolibreria Zimmiti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.	TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.	
MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.	

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2015

PARTE PRIMA

I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale	
— annuale	€ 81,00
— semestrale	€ 46,00
II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l'indice annuale:	
— soltanto annuale	€ 208,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale	€ 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale	€ 202,00
Abbonamento semestrale	€ 110,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 4,00
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata	€ 0,18
--	--------

Per i paesi europei o extraeuropei, i prezzi di abbonamento e vendita sono rispettivamente, raddoppiati e triplicati.
 L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato a mezzo **bollettino postale** sul c/c postale n. 00304907 intestato alla "Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, indicando nella causale del versamento per quale parte della *Gazzetta* ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.
 In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della *Gazzetta* deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postagio o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.
 I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della *Gazzetta*.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione della *Gazzetta* entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

AVVISO Gli uffici della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

